

Nostro rif.:	Numero:	Vostro rif.:	Comune di Giubiasco	Consiglio comunale	Piazza Grande 1	6512 Giubiasco
--------------	---------	--------------	----------------------------	---------------------------	-----------------	----------------

Giubiasco, 9 agosto 2001

**REGOLAMENTO QUADRO
di delega di competenze del Consiglio Comunale al Municipio per
l'affidamento di infrastrutture sportive comunali a società sportive**

1. Oggetto e scopi

¹ Il presente regolamento si applica alle infrastrutture sportive di proprietà del Comune di Giubiasco affidate in modo permanente per l'utilizzo, la manutenzione e la gestione a Società sportive (dette in seguito Società).

² L'affidamento a Società avviene per i seguenti scopi:

- promuovere l'attività sportiva con priorità – se la domanda supera la capienza - ai residenti a Giubiasco e fra questi ai giovani d'ambo i sessi;
- permettere l'accesso alle infrastrutture, fino a ottimizzare la capienza e contro adeguata partecipazione ai costi, anche a utenti non affiliati alla Società, secondo le priorità menzionate al cpv. precedente;
- liberare il Comune da oneri e compiti di gestione, meglio svolti dalla Società su basi di volontariato;
- assicurare manutenzione e gestione a minor costo, da parte dei diretti interessati, con se del caso il sostegno di contributi comunali forfetari e con adeguate garanzie per la salvaguardia degli investimenti del Comune.

³ La Società deve avere carattere associativo, senza scopi di lucro né preclusioni di carattere politico, confessionale o etnico.

⁴ E' esclusa l'applicazione alle palestre scolastiche comunali.

2. Convenzioni particolari

Il Municipio stipula con le Società convenzioni particolari (contratto di prestazioni) della durata massima di 5 anni, conformi a questo regolamento e alle particolari necessità di ciascuna infrastruttura e attività sportiva. Esse precisano segnatamente:

- La descrizione dell'infrastruttura affidata, con gli accessori e le attrezzature mobili annesse (inventario);
- I criteri di utilizzazione, la capienza auspicata, le priorità e i diritti e doveri di terzi, secondo gli scopi menzionati all'art. 1 di questo regolamento;



- Il ruolo di mediatore e arbitro del Comune, nelle contestazioni tra la Società e utenti terzi;
- Le spese assunte direttamente dalla Società, segnatamente gli oneri assicurativi, e gli eventuali privilegi, segnatamente per quanto concerne le tasse d'uso comunali;
- Le precisazioni, ove opportune, tra manutenzione ordinaria di spettanza della Società e gli investimenti straordinari di spettanza del Comune come proprietario;
- Gli eventuali investimenti straordinari che il Comune (fatte salve le competenze del Consiglio comunale) prevede di fare nel periodo della convenzione;
- Gli standard di manutenzione richiesti, come pure gli obblighi della Società di rendere conto dello stato di manutenzione i diritti di ispezione e controllo del Municipio;
- L'eventuale contributo forfetario del Comune alla Società.

3. Compiti del Municipio

¹ Il Municipio sceglie le Società cui affidare la singola infrastruttura, previo avviso all'albo comunale e invito a dichiarare la loro disponibilità alle Società sportive locali note, dando priorità alle Società locali con il maggior volume d'attività e con le migliori garanzie di affidabilità.

² In ogni caso, anche se omissso nella convenzione particolare:

- Il Municipio conserva il diritto prioritario di usare l'infrastruttura per le Scuole comunali, ed eccezionalmente per altre necessità comunali, assumendo i costi così procurati;
- Il Municipio può revocare la convenzione, in caso di inosservanza grave o ripetuta da parte della Società;
- Le vertenze con la Società sono risolte dal Municipio con decisione formale, impugnabile davanti al Consiglio di Stato.

4. Contributi e investimenti

¹ I crediti per gli eventuali contributi comunali alla Società pattuiti nelle convenzioni particolari, come pure per investimenti comunali nell'infrastruttura, sono decisi dal Municipio o dal Consiglio comunale, secondo le competenze di legge.

² Nel caso in cui la Società realizzasse in proprio investimenti nell'infrastruttura, con o senza contributi del Comune, il Municipio può preventivamente garantire il rinnovo della convenzione per altri 5 anni. Impegni di durata maggiore, come pure il passaggio in proprietà di parti immobili dell'infrastruttura (diritto di superficie) competono al Consiglio comunale.

Approvato dal Consiglio comunale il 1° ottobre 2001
Ratificato dal Dipartimento delle istituzioni il 3 gennaio 2002

